

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede legale in Pavia e domiciliata ai fini del presente atto in Pavia, Viale Repubblica n. 34, CAP 27100, C.F. e P.IVA 02613080189, in persona del legale rappresentante, dott. Marco Paternoster, nato il 31 luglio 1970 a Milano (Italia), giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.L. n. XI/4539 del 15 aprile 2021 (di seguito nominata, anche solo "ASST di Pavia" o "Stazione Appaltante")

E

Home Care Solutions S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Piazza Cavour 7, CAP 20121, C.F. e P.IVA 06394770967, in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Giomi Rudy, C.F. GMIRDY53P25C996T, nato il 25 settembre 1953, a Coreglia Antelminelli (Italia) (di seguito nominato, per brevità, anche solo "Fornitore"). ASST di Pavia e il Fornitore congiuntamente sono nominati "Parti" o individualmente "Parte".

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 639 del 28.10.2020, la ASST di Pavia ha indetto la procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D. lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del D.L. 76/2020, in forma aggregata per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, per un periodo di 72 mesi, suddivisa in sette lotti, aggiudicabili separatamente, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3, lett. a), del D. lgs.50/2016, in favore delle seguenti Aziende Socio-Sanitarie:

o Lotto 1 - ASST di Pavia;

o Lotto 2 - ASST di Mantova (comprensivo del territorio della ATS Valpadana);

o Lotto 3 - ASST di Monza (comprensivo del territorio della ATS Brianza-Lecco);

o Lotto 4 - ASST Valtellina e Alto Lario;

o Lotto 5 - ASST dei Sette Laghi (comprensivo del territorio della ASST Valle Olona);

o Lotto 6 - ASST Lariana;

o Lotto 7 - ASST Papa Giovanni XXIII;

- con deliberazione n. 716 del 22 luglio 2022,

la ASST di Pavia ha disposto:

o l'aggiudicazione dei lotti n. 1,2 e 7

della predetta procedura di gara;

o di stipulare il presente contratto (di

seguito: "Contratto") tra il Fornitore e

l'ASST di Pavia per l'importo di €

2.249.930,38, I.V.A. inclusa, e per la

durata di n. 72 (settantadue) mesi dalla

data del verbale di avvio del servizio.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Norme Regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e tutta la documentazione di gara.

2. L'esecuzione del presente Contratto, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella

documentazione richiamata al precedente comma, è regolata:

a) dalle disposizioni del D. lgs. 50/2016, in generale, dalle norme applicabili ai contratti di pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalla normativa nazionale vigente nella specifica materia oggetto dello stesso, in particolare, dal DPCM del 12 gennaio 2017 e dei suoi Allegati;

d) dal Codice di Comportamento dei dipendenti della ASST di Pavia pubblicato sul Sito Istituzionale;

e) dal Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia;

f) le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

3. Il Fornitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. "legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato dalla ASST di Pavia con

deliberazione n. 396 del 28 aprile 2022 e pubblicato sul Sito Istituzionale.

4. L'efficacia del presente Contratto è, in ogni caso, subordinata all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra la ASST di Pavia ed il Fornitore, relativamente all'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, in conformità a quanto stabilito nella *lex specialis* di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dal Fornitore in sede di gara. Si rinvia alle disposizioni del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati per la descrizione dettagliata delle attività oggetto del presente Contratto ed al progetto tecnico, in merito alle modalità di esecuzione del servizio.

2. Al presente Contratto è stato attribuito il seguente CIG: n. 9396200588.

Articolo 3 - Durata del Contratto

1. Il Contratto avrà durata pari a n. 72 (settantadue) mesi dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato.

2. La ASST di Pavia, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva di attivare, al termine del presente Contratto, l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario all'espletamento e alla conclusione di una nuova procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto, ai medesimi patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la ASST di Pavia.

Articolo 4 - Corrispettivi

1. Il presente Contratto comporta a carico di questa Stazione Appaltante la corresponsione di un canone mensile di € 31.249,03 (IVA inclusa), onnicomprensivo di tutti i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni previste dal contratto, e di seguito, riepilogate:

- gestione attività di magazzino;

- consegna ausili nuovi o usati al domicilio del paziente e relativo addestramento;
- ritiro ausili al domicilio del paziente;
- servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ausili usati;
- servizio di messa in uso, manutenzione ordinaria, ordinaria programmata, correttiva (riparazione) o straordinaria (personalizzazione) degli ausili protesici;
- fornitura in uso di sistema informatico comprensivo di installazione, configurazione,
- personalizzazione, formazione all'uso e manutenzione del sistema
- registrazione delle informazioni relative al processo di erogazione di ausili protesici per il tramite
- del magazzino sull'applicativo Assist@nt-RL di Regione Lombardia
- servizio di smaltimento a norma di legge degli ausili dichiarati fuori uso.
- valutazioni preventive e domiciliari a cura del tecnico ortopedico;

- attività di supporto e consulenza ai medici prescrittori da parte del tecnico ortopedico.

2. Il valore complessivo del presente Contratto, per la dura di n. 72 (settantadue) mesi, ammonta ad € 1.918.930,38, IVA inclusa.

Articolo 5 - Clausola di revisione dei corrispettivi

1. Ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, l'introduzione, durante la vigenza contrattuale, di nuovi livelli di erogazione in materia di assistenza protesica potrebbe comportare un aumento/diminuzione della tipologia di ausili erogati dalla ASST di Pavia, con conseguente aumento/diminuzione del numero di ausili gestiti a magazzino. In considerazione di tale circostanza, questa ASST si riserva di aggiornare, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, il canone mensile in relazione all'aumento/diminuzione del numero di consegne ai pazienti, previo contraddittorio con il fornitore.

2. A tal fine, il Fornitore, entro 30 giorni dalla scadenza del secondo anno di vigenza del Contratto e successivamente con cadenza

annuale, dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) documentazione attestante il numero di consegne al paziente eseguite nel corso del periodo di riferimento (annuale) da confrontarsi con analogo dato riferito al primo anno di vigenza del Contratto.

Per numero di consegne al paziente si intende il numero di consegne effettuato indipendentemente dal numero di ausili consegnati in occasione di ciascuna consegna. Nello specifico:

- variazione del numero di consegne al paziente fino al +/- 7,5% non comporterà alcuna variazione del canone;
- Variazione del numero del numero di consegne al paziente da +/- 7,6% fino al +/- 15% comporterà una variazione del canone pari a +/- 2%;
- Variazione del numero di consegne al paziente dal +/- 15,01% fino al +/- 22% comporterà una variazione del canone pari a +/- 4%;
- Variazione del numero di consegne al paziente dal +/- 22,01% fino al +/- 30%

comporterà una variazione del canone pari a +/- 6%.

La ASST di Pavia, in caso di diminuzione di richieste di consegna pari al 69% o inferiori a quanto indicato nella tabella 1 del Capitolato Tecnico a causa di eventi imprevedibili quali una eventuale nuova ondata di pandemia, riconoscerà al Fornitore il valore delle singole prestazioni come riportate nei giustificativi dell'offerta. I dati inseriti nei giustificativi dell'offerta devono essere coerenti con il valore complessivo del canone.

Articolo 6 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la ASST di Pavia, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Articolo 7 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, l'ASST di Pavia intende garantire, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore. In particolare, il Fornitore si impegna, salvo immediata revoca dell'aggiudicazione, ad assumere ed impiegare nel servizio oggetto di gara l'organico attualmente impiegato ed elencato nella tabella (Allegato 5 del Capitolato Tecnico), nei limiti della propria organizzazione ed ottimizzazione del servizio, così da garantire la stabilità del personale impiegato, in ossequio alla L.R. 26/2017 ed alla D.G.R. XI/641 del 16.10.2018.

2. Ai sensi dell'art. 36 legge 300/70 il Fornitore si obbliga ad applicare per tutta la durata dell'appalto e fino a sua definitiva cessazione ai lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, stipulati dalle associazioni di categoria

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che presentano le migliori condizioni per i lavoratori. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo fino alla sua sostituzione. In caso di aggiudicazione del servizio da parte di una cooperativa i lavoratori non potranno essere obbligati ad associarsi.

**Articolo 8 - Condizioni e modalità di esecuzione
delle prestazioni contrattuali**

3. Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione richiamata all'articolo 1 del presente Contratto.

4. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, intendendosi anche le prestazioni derivanti da queste ultime a propria cura e spese.

5. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASST di Pavia ogni modificazione negli assetti

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, la ASST di Pavia avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 22 del presente Contratto.

Articolo 9 - Obbligazioni a carico

dell'Aggiudicatario

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, le condizioni, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente Contratto e documenti richiamati all'articolo 1 dello stesso.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere necessariamente conformi a tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Il Fornitore dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e

permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle ASST di Pavia, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali come previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché dall'offerta tecnico-economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

6. Il Fornitore si obbliga, infine, a comunicare alla ASST di Pavia ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di Contratto.

7. Al termine del contratto il Fornitore:

- dovrà assicurare a titolo gratuito

all'operatore economico subentrante ogni

assistenza nelle attività di messa a disposizione

del materiale di proprietà della ASST di Pavia a

bocca di magazzino;

- dovrà consegnare alla ASST di Pavia, a titolo

gratuito, su supporto informatico da convenire

sulla base dei vigenti standard di mercato,

l'archivio integrale dei dati riferiti agli ausili

di proprietà delle ASST e al loro utilizzo.

Articolo 10 - Altri obblighi specifici del

Contraente

1. Al Fornitore è fatto assoluto divieto di

richiedere all'utenza ogni forma di pagamento.

Non è altresì consentita l'effettuazione di

qualunque attività di carattere promozionale

e/o commerciale in occasione dell'espletamento

del servizio di cui al presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto

previsto in altre parti del presente

Contratto, anche a:

- rispettare, per quanto applicabili, le

norme per la gestione e il mantenimento dei

sistemi per la qualità;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'ASST di Pavia, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali, nonché, in particolare, ai parametri di qualità previsti ed ivi specificati;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASST di Pavia;

- dotare gli incaricati che si recheranno al domicilio degli assistiti di appositi cartellini identificativi, qualificativi della ditta e del servizio erogato;

- assicurare ai propri operatori adeguati momenti di formazione sia di natura tecnico specifica sia, per il personale che svolge attività direttamente a contatto con

l'utenza, di approfondimento delle responsabilità e delle peculiarità del ruolo.

3. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto dell'appalto su tutto il territorio dell'ASST di Pavia, nelle sedi della stessa e presso il domicilio degli utenti, nei luoghi che saranno indicati negli ordinativi emessi dai settori ASST preposti. Detti servizi, comunque, dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'ASST di Pavia.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

2. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;

Articolo 12 - Presentazione Fattura e modalità di pagamenti

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto la ASST di Pavia corrisponderà esclusivamente il canone mensile

posticipato di € 31.249,03, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tale pagamenti si riferiscono alle prestazioni eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro versamento avverrà previa emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

2. Ogni fattura, riferita al singolo semestre, potrà essere emessa solo a seguito di rilascio di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, su attestazione del DEC, vedasi l'art. 14 del presente Contratto "sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto" e per l'importo corrispondente;

3. I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

4. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come

motivo per la risoluzione del Contratto, o per l'interruzione del servizio da parte del Fornitore, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del Contratto.

5. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

6. E' obbligatorio da parte del Fornitore emettere pertanto la fattura solamente in formato elettronico.

Articolo 13 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto

corrente, attivato presso un istituto bancario e dedicato alla commessa pubblica in oggetto, anche in via non esclusiva, per la riscossione dei pagamenti nonché ha indicato le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e precisamente:

- "IBAN IT 51H0306910700100000063567 - Banca Intesa San Paolo, Città La Spezia (SP)";

La persona che è autorizzata ad operare sul conto corrente appena indicato è: il sig. Alberto Montalegni, (C.F. MNTRLRT59M06A944Q).

2. Il Fornitore, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, si impegna a comunicare alla ASST di Pavia entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. Il Fornitore ha altresì l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG della procedura.

Articolo 14 - Sistema dei controlli sulla corretta

esecuzione del contratto

1. La ASST di Pavia, al fine di liquidare le prestazioni mensili, richiederà tramite il D.E.C., l'invio di prospetti mensili per il controllo della regolare esecuzione delle attività contenenti il riepilogo mensile delle prestazioni eseguite, accompagnati dai relativi documenti di ritiro e consegna;

2. La ASST di Pavia, tramite il R.U.P. e il D.E.C., provvederà ad eseguire i controlli sul servizio reso dal Fornitore ai fini di accettarne la conformità alle prescrizioni contrattuali, agli atti di gara e all'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, come previsto dal documento "Check list" allegato al Capitolato Tecnico.

3. Sono riconosciute alla ASST di Pavia ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune, al fine di accertare la conformità del servizio rispetto ai termini contrattuali e al livello delle prestazioni rese. In particolare, è facoltà dell'ASST di Pavia:

- attraverso i suoi funzionari a tal fine delegati, effettuare ispezioni nei

magazzini del Fornitore per controllare gli ausili di proprietà dell'ASST di Pavia ivi depositati, nell'attesa di riparazione, riparati e pronti per il riutilizzo e per verificare l'irreparabilità dei beni proposti dal Fornitore per lo smaltimento. Pertanto il Fornitore si obbliga, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a consentire all'ASST di Pavia tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, prestando, a richiesta, tutta la collaborazione del caso. I controlli saranno verbalizzati e controfirmati dagli operatori presenti al sopralluogo;

- richiedere la predisposizione di rendicontazioni riassuntive delle prestazioni eseguite di qualsiasi natura e in qualsiasi momento di vigenza contrattuale;

- richiedere tutti i report di qualsivoglia tipologia (DDT, informativa all'utenza, etc.) che dovranno essere inseriti all'

interno del software applicativo, visibili dalla ASST di Pavia in tempo reale e rendicontabili in qualsiasi momento.

Tali controlli riguarderanno, tra l'altro:

- l'idoneità dei locali del Fornitore adibiti a magazzino e officina;
- l'attività di manutenzione e igienizzazione dei dispositivi;
- l'adeguata istruzione all'uso al paziente o ai suoi familiari;
- il rispetto dei tempi previsti per l'attività di ritiro e consegna;
- il personale impiegato.

Dovrà essere indicato e condiviso con l'ASST di Pavia, attraverso il D.E.C., prima dell'avvio dell'attività, un programma di controllo delle attività erogate con particolare riferimento alle specifiche del Capitolato Tecnico e del Progetto Organizzativo Gestionale.

Articolo 15 - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'esecutore e del sub appaltatore

1. Il R.U.P., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, inviterà per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, a provvedere, entro i successivi 15 giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il R.U.P. dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art. 105, comma 11, del Codice).

Articolo 16 - Scioperi e cause di forza

maggiore

1. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali

interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90,

2. Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'ASST di Pavia la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. Il Fornitore dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato. L'ASST di Pavia si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Articolo 17 - Patto di integrità

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019,

2. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse per tutta la durata contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui Patto di Integrità, la ASST di Pavia avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, nonché comunque quelli stabiliti dal

Patto di integrità dei contratti pubblici regionali.

Articolo 18 - Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, la ASST di Pavia potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali da inadempimento, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:

- non conforme allestimento della struttura dedicata all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e/o mancanza dell'elenco dello stato delle autorizzazioni previste da legge: € 500,00 per ogni singola contestazione;
- Superamento della tempistica stabilita per l'avvio della fase esecutiva del Contratto: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- Non conforme collocazione degli ausili nelle specifiche aree dedicate: € 100,00 per ogni ausilio non protetto;
- Mancato utilizzo del telo protettivo: € 20,00 per ogni ausilio non protetto;
- Mancata assegnazione del numero cespite e applicazione sull'ausilio, numero

	identificativo e serial number: € 50,00 per	
	ogni singolo ausilio;	
	- Mancato inserimento di uno o più dati e	
	relativa documentazione riferita ad un	
	ausilio nel software applicativo e in	
	Assist@nt-RL; € 20,00 per ogni singolo	
	ausilio;	
	- Ritardo rispetto alle tempistiche previste	
	per ritiro e consegna dell'ausilio a	
	domicilio; € 40,00 per ogni giorno di	
	ritardo;	
	- Indisponibilità dell'ausilio a magazzino per	
	mancata esecuzione attività di sanificazione	
	e manutenzione ordinaria: €40,00 per ogni	
	giorno solare di ritardo;	
	- Ritardo rispetto alle tempistiche previste	
	per esecuzione attività di manutenzione	
	ordinaria programmata, correttiva e	
	straordinaria: € 40,00 per ogni giorno solare	
	di ritardo;	
	- Mancato allestimento dello specifico software	
	applicativo per la raccolta e la gestione di	
	tutte le informazioni correlate alle attività	
	previste nel capitolato tecnico e relativo	
	allegato: risoluzione del Contratto per	

	<p>indisponibilità alla data di avvio del</p>	
	<p>Contratto;</p>	
	<p>- Ritardo presa in carico online della</p>	
	<p>fornitura: € 40,00 per ogni giorno solare di</p>	
	<p>ritardo;</p>	
	<p>- Numero collaudi negativi registrati a sistema</p>	
	<p>nel semestre superiore all'1% degli ausili</p>	
	<p>movimentati: € 50,00 per superamento soglia;</p>	
	<p>€ 40,00 per ogni punto percentuale superato;</p>	
	<p>- Mancata esposizione da parte dell'operatore</p>	
	<p>della targhetta identificativa individuale: €</p>	
	<p>100,00 per ogni evento accertato;</p>	
	<p>- Violazione di norme nazionali/regionali</p>	
	<p>vigenti in materia di personale impiegato</p>	
	<p>nello specifico servizio: € 1.000,00 per ogni</p>	
	<p>evento accertato;</p>	
	<p>- Assenza nella sede del magazzino del</p>	
	<p>personale indicato come obbligatorio nel</p>	
	<p>Capitolato Tecnico: € 1.000,00 per ogni</p>	
	<p>assenza accertata;</p>	
	<p>- Mancato rispetto delle disposizioni in</p>	
	<p>materia di Regolamento Privacy: € 500,00 per</p>	
	<p>ogni evento accertato.</p>	
	<p>2. In ogni caso, l'ASST si riserva di applicare ai</p>	
	<p>sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, in</p>	

caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. Qualora le penali da ritardo raggiungano un importo complessivamente superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la ASST di Pavia si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del Contratto.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al Fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dalla Stazione Appaltante, ovvero non

sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali sopraindicate. La ASST di Pavia provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

5. In caso di rifiuto a eseguire il servizio nelle modalità previste dal contratto, sarà facoltà della ASST di Pavia provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al Contraente inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti, nonché l'eventuale maggior costo dei predetti servizi, rispetto a quello che avrebbe sostenuto se i servizi fossero stati eseguiti regolarmente a

termine di contratto. Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che sarà ritenuta opportuna in sede intesa all' accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivati dai suddetti inadempimenti.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della ASST di Pavia, nelle modalità precisate nella documentazione di gara, e così costituita: polizza fideiussoria n. 420773550 del 02 settembre 2022 rilasciata da Generali Italia S.p.A., Agenzia Sarzana Muccini, 19038 Sarzana (La Spezia), per l'importo complessivo di € 81.790,48.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di

penali, nei confronti della Stazione Appaltante e pertanto resta espressamente inteso che la ASST di Pavia ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

3. Lo svincolo della cauzione definitiva è regolato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il Fornitore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla ASST di Pavia.

Articolo 20 - Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali e norme di sicurezza

1. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l'intera durata pari a n. 72 (settantadue) mesi dell'appalto, in Euro 0,00.

2. Vi è l'obbligo del Fornitore di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

3. Il Fornitore ha trasmesso, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, il documento contenente i dati necessari al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'ASST di Pavia ai fini di redazione del DUVRI definitivo.

4. Il fornitore si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa al predetto documento.

Articolo 21 - Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008

1. Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all'appalto il Fornitore deve comunicare per iscritto all'ASST di Pavia il nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

2. Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.

Articolo 22 - Risoluzione del Contratto

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, la ASST di Pavia ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine,

non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni,
che sarà assegnato con la predetta
comunicazione per porre fine all'inadempimento,
la ASST di Pavia ha la facoltà di considerare
risolto di diritto, in tutto o in parte, il
Contratto per grave inadempimento e,
conseguentemente, il Fornitore è tenuto al
risarcimento del danno.

2. La ASST di Pavia si riserva il diritto di
verificare in ogni momento l'adeguatezza del
servizio prestato dal Fornitore. Nel caso di
esecuzione irregolare delle prestazioni
contrattuali, di mancato rispetto delle
disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e
nei relativi allegati, nella Offerta Tecnico-
Economica, o di prestazione del servizio
insufficiente, la ASST di Pavia procederà a
fissare al Fornitore un termine congruo per la
regolarizzazione delle inadempienze, decorso
inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere
il Contratto.

3. In ogni caso la ASST di Pavia, senza bisogno di
assegnare previamente alcun termine per
l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai
sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi

dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), il Contratto:

- in caso di applicazione di penali da ritardo complessivamente superiori alla misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto;

- in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;

- qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento del servizio richiesto;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;

- in caso di irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al
D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al
Fornitore di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;

- in caso di esito negativo del controllo di
veridicità delle dichiarazioni rese dal
Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.
445/2000;

- in caso di violazione degli obblighi ed
impegni previsti nel Patto di Integrità
per gli Appalti Regionali;

- in caso di sopravvenienza di norme e/o
provvedimenti delle Autorità competenti
che introducano un divieto, totale o
parziale, nell'erogazione del servizio
oggetto del Contratto;

- negli altri casi espressamente previsti
nel presente Contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto,
la ASST di Pavia avrà diritto di incamerare la
cauzione definitiva prestata dal Fornitore.
Resta salvo il diritto al risarcimento
dell'eventuale maggior danno.

5. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione del Contratto:

- interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- mancato pagamento delle penali qualora siano accertate definitivamente dall'ASST di Pavia.

6. La ASST di Pavia potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Resta inteso che la ASST di Pavia si riserva di segnalare all'Anac, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 23 - Recesso

1. La ASST di Pavia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di motivazione, di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, mediante formale comunicazione da darsi al Fornitore con un preavviso di almeno

trenta giorni solari mediante PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016.

Articolo 24 - Responsabilità civile e copertura

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare, nel corso della gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla ASST di Pavia.

2. Il Fornitore si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dello stesso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sanitari degli utenti. Il Fornitore, di conseguenza, esonererà la ASST di Pavia da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la ASST stessa da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

3. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, il Fornitore è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità

civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni cagionati alla ASST di Pavia, per l'intera durata del contratto a garanzia dei rischi connessi all'appalto oggetto del presente affidamento. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata dal Fornitore prima della stipula del Contratto.

4. La ASST di Pavia si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente la copia integrale della polizza e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute, ed in particolare il massimale per sinistro della garanzia RCT, che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (con riserva di valutare l'eventuale massimale aggregato annuo).

5. La polizza di RCT dovrà avere apposita precisazione in merito alla operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati alla ASST di Pavia, in conseguenza di errori e/o malfunzionamenti nella gestione ed esecuzione del servizio in esame.

6. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibile alla ASST di Pavia. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

7. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il Fornitore è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio in esame alle condizioni sopra citate.

8. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

9. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua

italiana.

10. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di ASST Pavia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 25 - Subappalto, cessione del contratto e del credito

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto, pena la nullità.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

4. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST di Pavia al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 26 - Clausola limitativa della proponibilità d'eccezioni

1. Il Fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dagli atti di

gara, eccetto quelle elencate al medesimo articolo.

2. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.

3. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 27 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente dell'Appalto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dalla ASST di Pavia, è la Dott.ssa Valeria Lombardi, Responsabile UOS Assistenza Protesica.

2. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto alla ASST di Pavia, il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) provvederà alla verifica anche attraverso il documento "check list", vedasi l'articolo 14 del presente Contratto rubricato "Sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto".

Articolo 28 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la ASST di Pavia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali medesime.

Articolo 29 - Clausola T&T - Trasparenza e Tracciabilità

3. Il Fornitore, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'art. 3 della L.

136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Stazione Appaltante in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore e dai sub contratti a qualsiasi livello.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito: "GDPR o Regolamento"), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in

ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al suddetto Regolamento.

3. La ASST di Pavia tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la ASST di Pavia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore.

4. Titolare del trattamento dei dati personali è

la ASST di Pavia, con sede legale in Viale Repubblica n. 34, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

5. La ASST di Pavia ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.

6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.

7. La trasmissione dei dati dal Fornitore alla ASST di Pavia avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.

8. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale con

particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

9. La ASST di Pavia procederà a nominare il Fornitore quale Responsabile Esterno del trattamento, con apposito atto formale.

10. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese

contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla ASST di Pavia per legge.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente Contratto, con gli atti e documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati- che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come disciplinato all'art.1

"Norme Regolatrici", costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

3. La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificata con Legge 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso. La presente scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016 è firmata non contestualmente, scambiandosi tra le Parti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione. Detta scrittura è soggetta a

imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 672/1972

art. 2. Le spese per bolli, scritturazione,

imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione,

si convengono a carico del Fornitore.

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI

PAVIA

Il Legale Rappresentante

(Dott. Marco Paternoster)

Firmato digitalmente

HOME CARE SOLUTIONS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Giomi Rudy)

Firmato digitalmente

Il sottoscritto, Sig. Giomi Rudy, Legale

Rappresentante dell'operatore economico, HOME CARE

SOLUTIONS S.r.l., dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti

ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiarano

altresì di accettare tutte le condizioni e patti

ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le

	relative clausole; in particolare dichiarano di	
	approvare specificatamente le clausole e	
	condizioni di seguito elencate:	
	Articolo 3 (Durata del contratto);	
	Articolo 5 - (Clausola di revisione dei	
	corrispettivi);	
	Articolo 6 (Modifica del contratto durante il	
	periodo di efficacia);	
	Articolo 9 - (Obbligazioni a carico	
	dell'Aggiudicatario);	
	Articolo 10 - (Altri obblighi specifici del	
	Contraente);	
	Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di	
	lavoro);	
	Articolo 13 - (Obblighi in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari);	
	Articolo 16 - (Scioperi e cause di forza maggiore);	
	Articolo 17 - (Patto di integrità);	
	Articolo 18 - (Penali);	
	Articolo 19 - (Cauzione definitiva);	
	Articolo 22 (Risoluzione);	
	Articolo 23 (Recesso);	
	Articolo 24 - (Responsabilità civile e copertura);	
	Articolo 25 - (Subappalto, cessione del contratto	
	e del credito);	

Articolo 26 - (Clausola limitativa della
proponibilità d'eccezioni);

Articolo 28 - (Foro competente);

Articolo 29 - (Clausola T&T - Trasparenza e
Tracciabilità);

Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

KOS CARE S.r.l.

Sig. Giomi Rudy

Firmato digitalmente